Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 107° — Numero 236**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 settembre 1966** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1733**.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Venezia-Mestre . . . . Pag. 4755

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1734**.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Milano . . . . Pag. 4757

1966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. **726**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Sacro Cuore e di Santa Teresa Margherita Redi, in Arezzo . . . . Pag. 4760

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. **727**.
Riconoscimento della personalità giuridica del sodalizio dei Santi Giuseppe e Camillo con il titolo di « Opera per l'Assistenza Religiosa agli Infermi (O.A.R.I.) », con sede in Senigallia (Ancona) . . . . Pag. 4760

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. **728**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Appiano Monaco, nel comune di Lagosanto (Ferrara) . . . . Pag. 4761

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. **729**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria della Sanità, in Genova . . . . Pag. 4761

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. **730**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia, con sede in Roma, dell'Ordine dei Monaci di San Paolo Primo Eremita . . . . Pag. 4761

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del borgo S. Leonardo nel comune di Bergamo . Pag. 4761

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1966.
Emissione di speciali certificati di credito, ai sensi della legge 23 agosto 1962, n. 1335, recante modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni . . . . Pag. 4762

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Cuneo . . . Pag. 4764

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di San Nicola da Crissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4764

Autorizzazione al comune di Cerchiara di Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4764

Autorizzazione al comune di Ovodda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 4764

Autorizzazione al comune di Delia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 4764

Autorizzazione al comune di Mussomeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 4764

Autorizzazione al comune di Resuttano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 4764

Autorizzazione al comune di Centuripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 4764

Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 4764

Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 4764

Autorizzazione al comune di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 4764

Autorizzazione al comune di Mogoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 4764

Autorizzazione al comune di Ioppolo Giancaxio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4764

Autorizzazione al comune di Orroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 4765

Autorizzazione al comune di Castrofilippo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 4765

Autorizzazione al comune di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 4765

Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 4765

Autorizzazione al comune di Tresnuràghes ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4765

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4765

Autorizzazione al comune di Verzino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4765

Autorizzazione al comune di Sellia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 4765

Autorizzazione al comune di Santa Severina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4765

Autorizzazione al comune di Olivadi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4765

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4765

Autorizzazione al comune di Isola Capo Rizzuto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 4765

Autorizzazione al comune di Capistrano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4765

Autorizzazione al comune di Borgia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 4765

Autorizzazione al comune di Marliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 4766

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 4766

Autorizzazione al comune di Buggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 4766

Autorizzazione al comune di Corna Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 4766

Autorizzazione al comune di Dossena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 4766

Autorizzazione al comune di Fuipiano Valle Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 4766

Autorizzazione al comune di Riva di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 4766

Autorizzazione al comune di Corniglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 4766

Autorizzazione al comune di Perdifumo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 4766

Autorizzazione al comune di Pisciotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 4766

Autorizzazione al comune di Praiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 4766

Autorizzazione al comune di Ravello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 4766

Autorizzazione al comune di Rutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 4766

Autorizzazione al comune di San Mango Piemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 4766

Autorizzazione al comune di Trentinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 4767

Autorizzazione al comune di San Giorgio Morgeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 4767

Autorizzazione al comune di Marta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . . . . Pag. 4767

Autorizzazione al comune di Ogliastro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 4767

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4767

Quattordicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per la riforma fondiaria - Redimibile 5 % . Pag. 4768

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare donazioni . . . . Pag. 4768

Vacanza della cattedra convenzionata di « Lingua e letteratura latina » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa . . . . Pag. 4768

Vacanza della seconda cattedra di « Diritto commerciale » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Bologna . . . . Pag. 4768

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità . . . . . . Pag. 4768

Ministero dell'interno: Concorso per esami a ottantaquattro posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile. Pag. 4772

Ministero della pubblica istruzione: Sostituzione del presidente e di un componente la Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica nel Ministero . . . . . . Pag. 4775

Ministero della difesa:

Sostituzione del presidente e di due membri della Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e di diciotto allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, alla 1ª classe della Accademia aeronautica - anno accademico 1966-67. Pag. 4775

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonci, per la qualifica di mestiere di « sarto » di 2ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964. Pag. 4776

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista elettrico » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964 . . . . Pag. 4776

Ufficio veterinario provinciale di Firenze: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze. Pag. 4776

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. 1733.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Venezia-Mestre.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Venezia-Mestre una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale « Bandiera e Moro » di Venezia (Mestre) è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati. Sempre dal 1° ottobre 1965 la scuola tecnica commerciale statale di Portogruaro è trasformata in scuola professionale coordinata con lo Istituto professionale « Bandiera e Moro » di Venezia-Mestre, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

stenodattilografo (biennale);

addetto alla contabilità d'azienda (triennale);

addetto alla segreteria d'azienda (triennale);

applicato ai servizi amministrativi (biennale) 2 sezioni.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 87.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 79. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Bandiera e Moro » di Venezia-Mestre

N. 1 Sezione per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 Sezione per addetto alla contabilità d'azienda (triennale)
N. 1 Sezione per stenodattilografo (biennale);
N. 2 Sezioni per applicato ai servizi amministrativi (biennale).
per complessive classi n. 12

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	6
3. Segretario economo	1
4. Applicati	3
5. Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	4
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 274 settimanali	

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. 1734.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Milano una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale « B. Cavalieri » di Milano è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

applicato ai servizi amministrativi (biennale);

stenodattilografo (biennale);

addetto alla segreteria d'azienda (triennale) 2 sezioni;

addetto alla contabilità d'azienda (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 92.500.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 84. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « B. Cavalieri » di Milano

N. 1 Sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale);
N. 2 Sezioni per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 Sezione per addetto alla contabilità d'azienda (triennale)
N. 1 Sezione per stenodattilografo (biennale).
per complessive classi n. 13

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2 Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	6
3. Segretario economo	1
4. Applicati	3
5. Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	4
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 311 settimanali	

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. **726**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Sacro Cuore e di Santa Teresa Margherita Redi, in Arezzo.

N. 726. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Arezzo in data 9 dicembre 1965, integrato con dichiarazione del 19 aprile 1966, relativo alla erezione della Parrocchia del Sacro Cuore e di Santa Teresa Margherita Redi, in Arezzo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 61. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. **727**.

Riconoscimento della personalità giuridica del sodalizio dei Santi Giuseppe e Camillo con il titolo di « Opera per l'Assistenza Religiosa agli Infermi (O.A.R.I.) », con sede in Senigallia (Ancona).

N. 727. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del sodalizio dei Santi Giuseppe e Camillo con il titolo di « Opera per l'Assistenza Religiosa agli Infermi (O.A.R.I.) », con sede in Senigallia (Ancona) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 63. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. **728**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Appiano Monaco, nel comune di Lagosanto (Ferrara).

N. 728. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Appiano Monaco, in frazione Marozzo del comune di Lagosanto (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 64. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. **729**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria della Sanità, in Genova.

N. 729. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria della Sanità, in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 65. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. **730**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia, con sede in Roma, dell'Ordine dei Monaci di San Paolo Primo Eremita.

N. 730. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generalizia, con sede in Roma, dell'Ordine dei Monaci di San Paolo Primo Eremita.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 67. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del borgo S. Leonardo nel comune di Bergamo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 aprile 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del borgo di San Leonardo nel comune di Bergamo.

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Bergamo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Consideato che il vincolo comporta, in particlare, lo obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè — quale parte integrante della area di borgo S. Alessandro, già vincolata, che dal cosiddetto Fortino e da Città Alta scende a sud verso il piano — è caratterizzata da un tipico agglomerato urbano ricco di palazzi e chiese nonchè di giardini e orti, costituenti un insieme armonico estetico e tradizionale dove l'opera dell'uomo si fonde mirabilmente con quella natura, il tutto godibile dalle strade e dalle piazze del medesimo;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bergamo costituita dall'intero borgo San Leonardo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

via Garibaldi - Rotonda dei Mille - via Crispi - piazza Matteotti - parte della via XX Settembre - via Silvio Spaventa - largo Medaglie d'Oro - via Zambonate - parte di via S. Lazzaro - vicolo S. Rocco - mappali 741-742 - roggia Serio - parte di via Palma il Vecchio - parte di via Nullo - mapp. 1889, 2838, 1928, 2837, 1926, 2905, 2916 - parte di via L. Manara - parte di via S. Antonino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bergamo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 luglio 1966

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 1 - Adunanza del 14 aprile 1965

L'anno 1965 addì 14 del mese di aprile, alle ore 9,30 nella sala antistante all'aula consiliare dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per esaminare il seguente ordine del giorno

(*Omissis*).

2) BERGAMO - *Vincolo del borgo S. Leonardo.*

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Ravvisata l'opportunità di sottoporre a tutela l'intera zona del borgo S. Leonardo, la quale è parte integrante della zona di borgo S. Alessandro, già vincolata, che dal cosiddetto fortino e da Città Alta scende a sud verso il piano;

Visto che il borgo S. Leonardo è caratterizzato da un tipico agglomerato urbano di palazzi e chiese, di giardini e di orti e che il godimento di tale armonico insieme è possibile dalle strade e dalle piazze del medesimo fra cui l'importante e famosa piazza Pontida;

Delibera a voti unanimi, di sottoporre al vincolo di tutela ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497, la zona sopradescritta così delimitata, partendo da nord verso est:

via Garibaldi, Rotonda dei Mille, via Crispi, piazza Matteotti, parte della via XX Settembre, via Silvio Spaventa, largo Medaglie d'Oro, via Zambonate, parte di via S. Lazzaro, vicolo S. Rocco, mappali 741-742, roggia Serio, parte di via Palma il Vecchio, parte di via Nullo, mappali 1889, 2838, 1982, 2837, 1926, 2905, 2916, parte di via L. Manara, parte di via Sant'Antonino.

(*Omissis*).

(6946)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1966.

Emissione di speciali certificati di credito, ai sensi della legge 23 agosto 1962, n. 1335, recante modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 agosto 1962, n. 1335, recante modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni;

Visto in particolare l'art. 2 della suddetta legge numero 1335, con il quale è stabilito che alla spesa di L. 269.957.559.000, occorrente per il versamento del contributo statale in parola, si farà fronte relativamente all'importo di L. 220.000.000.000 con il ricavo della emissione di speciali certificati di credito in ragione di lire 40.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63 e di L. 35.000.000.000 annue negli esercizi dal 1963-64 al 1966-67, certificati ammortizzabili in 10 anni e fruttanti interessi pagabili a rate semestrali anticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

Visto il medesimo art. 2 della ripetuta legge n. 1335, con cui si stabilisce che con decreti del Ministro per il tesoro saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi;

Vista la legge 21 luglio 1965, n. 903, con cui si è determinato, con riferimento alla data del 31 dicembre 1964, l'importo del contributo dello Stato al « Fondo per l'adeguamento delle pensioni », il quale ha assunto la nuova determinazione di « Fondo sociale »;

Visto il proprio decreto n. 435902 in data 28 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1963, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 329, con cui, in esecuzione dell'art. 2 della citata legge n. 1335, è stata disposta l'emissione di speciali certificati di credito per le prime due quote, ciascuna di L. 40 miliardi, afferenti agli esercizi 1961-62 e 1962-63;

Ritenuto che si debba ora procedere all'emissione di ulteriori quote di certificati di credito afferenti agli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1965 per un ammontare complessivo netto di lire 87,5 miliardi;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 23 agosto 1962, n. 1335, l'emissione di speciali certificati di credito, per le quote afferenti gli esercizi dal 1963-64 al 1965, per un importo, in valore nominale di L. 90.500.000.000 (novantamiliardicinquecentomilioni) per conseguire un ricavo netto non inferiore a lire 87.500.000.000, alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: alla pari meno interessi dal versamento al 31 dicembre 1966;

tasso di interesse annuo: 5,50 % pagabili in rate semestrali anticipate, di cui la prima al 1° gennaio 1967;

commissione di collocamento: 1 %;

commissione di garanzia: 0,50 %.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, lire 5 milioni e lire 10 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in serie da lire 500 milioni ciascuna. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva espressa in numeri romani; i titoli nell'ambito di ciascuna serie sono contraddistinti da numerazione progressiva espressa in numeri arabi.

E' ammessa, a richiesta e contro rimborso delle spese, la riunione di più certificati al portatore appartenenti alla medesima serie e aventi numerazione consecutiva; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore. Analogamente è ammessa, a richiesta e contro rimborso delle spese, la riunione e la divisione dei certificati nominativi.

La serie e i numeri progressivi assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata bianca, in fogli piegati in due.

Sulla prima facciata del foglio, nella parte centrale, è riprodotta in filigrana la figura di un anziano seduto con alle spalle l'immagine di una donna in piedi raffigurante l'Italia, mentre in alto è riportato lo stemma della Repubblica Italiana, seguito dalla dicitura « Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Tesoro - Contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (legge 23 agosto 1962, n. 1335) ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero dei certificati, del valore nominale del titolo, del tasso d'interesse e del richiamo alle occorrenti norme di legge, nonchè per l'eventuale dichiarazione del Ministero del tesoro concernente l'intestatario del certificato.

La facciata chiude con lo spazio per la data e per la dicitura « Il Ministro ».

Nella seconda facciata del titolo sono riportati gli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, nonchè il piano di ammortamento.

Sulla terza facciata del titolo, per quanto riguarda i certificati al portatore, sono tracciate n. 19 cedole con l'indicazione, per ciascuna di esse, della scadenza delle rate semestrali d'interesse e dell'importo relativo, nonchè del numero della serie e di quello progressivo, mentre la quarta facciata rimane in bianco.

Per i certificati nominativi, sulla terza facciata del titolo è posta, in alto, solo la dicitura « Annotazioni di vincolo e di tramutamento », mentre sulla quarta facciata sono tracciati n. 19 compartimenti, nei quali sono indicati la scadenza delle rate semestrali d'interesse e l'importo relativo.

Le leggende sulla prima facciata del titolo sono stampate, rispettivamente, per i certificati al portatore in calcografia e per i certificati nominativi in litografia; le leggende sulle altre facciate dei titoli sono stampate in litografia.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali anticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia. All'uopo saranno versate alla stessa Banca d'Italia le somme occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

Gli interessi non riscossi si prescrivono, decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito è effettuato per serie intere in 10 annualità da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima scadrà il 30 giugno 1967 e l'ultima il 30 giugno 1976, secondo l'allegato piano di ammortamento.

Art. 6.

I certificati di credito, secondo il piano di ammortamento di cui al precedente articolo, saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intera, da effettuarsi il 15 aprile di ogni anno a cominciare dal 1967 presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabili. Alle estrazioni a sorte dei certificati di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia, e con le modalità indicate al secondo comma dell'art. 4 del presente decreto. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati estratti si prescrivono, decorsi 10 anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 7.

Il Ministero del tesoro avrà facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, i certificati di credito emessi, dandone preavviso ai portatori dei certificati medesimi almeno 3 mesi prima, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il rimborso anticipato dovrà coincidere con la data del rimborso annuale.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti e di enti.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico agli appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Tesoro per l'anno 1967 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1966
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 373

Piano di ammortamento dei certificati di credito per l'importo nominale di L. 90.500.000.000, emessi a termine dell'art. 2 della legge 23 agosto 1962, n. 1335, al tasso di interesse del 5,50 %.

Data	Quote interessi	Quote capitale	Pagamenti semestrali	Debito residuo
1-1-67	2.488.750.000	—	2.488.750.000	90.500.000.000
1-7-67	2.241.250.000	9.000.000.000	11.241.250.000	81.500.000.000
1-1-68	2.241.250.000	—	2.241.250.000	81.500.000.000
1-7-68	1.993.750.000	9.000.000.000	10.993.750.000	72.500.000.000
1-1-69	1 993.750.000	—	1.993.750.000	72.500.000.000
1-7-69	1.746.250.000	9.000.000.000	10.746.250.000	63.500.000.000
1-1-70	1.746.250.000	—	1.746.250.000	63.500.000.000
1-7-70	1.498.750.000	9.000.000.000	10.498.750.000	54.500.000.000
1-1-71	1.498.750.000	—	1.498.750.000	54.500.000.000
1-7-71	1.251.250.000	9.000.000.000	10.251.250.000	45.500.000.000
1-1-72	1.251.250.000	—	1.251.250.000	45.500.000.000
1-7-72	1.003.750.000	9.000.000.000	10.003.750.000	36.500.000.000
1-1-73	1.003.750.000	—	1.003.750.000	36.500.000.000
1-7-73	756.250.000	9.000.000.000	9.756.250.000	27.500.000.000
1-1-74	756.250.000	—	756.250.000	27.500.000.000
1-7-74	508.750.000	9.000.000.000	9.508.750.000	18.500.000.000
1-1-75	508.750.000	—	508.750.000	18.500.000.000
1-7-75	261.250.000	9.000.000.000	9.261.250.000	9.500.000.000
1-1-76	261.250.000	—	261.250.000	9.500.000.000
1-7-76	—	9.500.000.000	9.500.000.000	—
	25.011.250.000	90.500.000.000	115.511.250.000	—

(7252)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Cuneo

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1966, n. 1363, è stata approvata una variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Cuneo.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7082)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Nicola da Crissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di San Nicola da Crissa (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.004.664, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7275)

Autorizzazione al comune di Cerchiara di Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.666.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7276)

Autorizzazione al comune di Ovodda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Ovodda (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7308)

Autorizzazione al comune di Delia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Delia (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.480.144, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7309)

Autorizzazione al comune di Mussomeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Mussomeli (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.773.952, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7310)

Autorizzazione al comune di Resuttano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Resuttano (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.875.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7311)

Autorizzazione al comune di Centuripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Centuripe (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.145.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7312)

Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Villarosa (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.366.016, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7313)

Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Gibellina (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.187.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7314)

Autorizzazione al comune di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Paceco (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.763.829, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7315)

Autorizzazione al comune di Mogoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Mogoro (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7316)

Autorizzazione al comune di Ioppolo Giancaxio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Ioppolo Giancaxio (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.630.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7354)

Autorizzazione al comune di Orroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Orroli (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7317)

Autorizzazione al comune di Castrofilippo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Castrofilippo (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.042.452, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7356)

Autorizzazione al comune di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Burgio (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.429.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7358)

Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Moio Alcantara (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.668.743, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7359)

Autorizzazione al comune di Tresnuràghes ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Tresnuràghes (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.958.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7318)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7319)

Autorizzazione al comune di Verzino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Verzino (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.230.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7277)

Autorizzazione al comune di Sellia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Sellia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.447.738, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7278)

Autorizzazione al comune di Santa Severina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Santa Severina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.786.054, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7279)

Autorizzazione al comune di Olivadi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Olivadi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 545.972, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7280)

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.997.024, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7281)

Autorizzazione al comune di Isola Capo Rizzuto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7282)

Autorizzazione al comune di Capistrano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Capistrano (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.352.084, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7283)

Autorizzazione al comune di Borgia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, il comune di Borgia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.933.372, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7284)

Autorizzazione al comune di Marliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Marliana (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.701.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7320)

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25 694.040 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7321)

Autorizzazione al comune di Buggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Buggiano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.216.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7322)

Autorizzazione al comune di Corna Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Corna Imagna (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.826.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7323)

Autorizzazione al comune di Dossena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Dossena (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.281.469, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7324)

Autorizzazione al comune di Fuipiano Valle Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Fuipiano Valle Imagna (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.629.676, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7325)

Autorizzazione al comune di Riva di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Riva di Sotto (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.253.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7326)

Autorizzazione al comune di Corniglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Corniglio (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.801.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7327)

Autorizzazione al comune di Perdifumo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Perdifumo (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.782.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7328)

Autorizzazione al comune di Pisciotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Pisciotta (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.909.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7329)

Autorizzazione al comune di Praiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Praiano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.480.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7330)

Autorizzazione al comune di Ravello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Ravello (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.028.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7331)

Autorizzazione al comune di Rutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Rutino (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.972.696, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7332)

Autorizzazione al comune di San Mango Piemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di San Mango Piemonte (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.781.558, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7333)

Autorizzazione al comune di Trentinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Trentinara (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.629.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7334)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Morgeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.973.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7286)

Autorizzazione al comune di Marta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Marta (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.503.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7335)

Autorizzazione al comune di Ogliastro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Ogliastro Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.139.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7336)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Corso dei cambi del 21 settembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,10	624,85	623,95	623,91	623,80	624,03	623,88	624 —	624,03	623,88
$ Can.	579,60	579,50	579,75	579,60	579,20	579,50	579,57	579,75	579,50	579,30
Fr. Sv.	144,19	144,20	144,21	144,225	144,10	144,21	144,215	144,20	144,19	144,20
Kr. D.	90,35	90,38	90,37	90,36	90,30	90,34	90,365	90,35	90,37	90,35
Kr. N.	87,32	87,34	87,33	87,30	87,30	87,33	87,31	87,30	87,32	87,31
Kr. Sv.	120,82	120,84	120,80	120,785	120,70	120,83	120,805	120,80	120,83	120,80
Fol.	172,33	172,30	172,28	172,28	172,30	172,27	172,27	172,30	172,27	172,27
Fr. B.	12,49	12,50	12,50	12,5025	12,49	12,50	12,497	17,50	12,50	12,495
Franco francese	126,65	126,56	126,62	126,595	126,59	126,62	126,60	126,60	126,56	126,57
Lst.	1740,98	1741,40	1741,60	1741,80	1741,25	1740,70	1741,45	1741,40	1741,42	1741,50
Dm. occ.	156,41	156,40	156,46	156,435	156,40	156,49	156,41	156,40	156,36	156,40
Scell. Austr.	24,18	24,17	24,18	24,17625	24,12	24,18	24,1785	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,70	21,71	21,70	21,73	21,75	21,71	21,7125	21,70	21,73	21,72
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,41	10,425	10,40	10,42	10,4165	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 21 settembre 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,875
Id 5 % (Beni Esteri)	96,10

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 settembre 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,895
1 Dollaro canadese	579,585
1 Franco svizzero	144,22
1 Corona danese	90,362
1 Corona norvegese	87,305
1 Corona svedese	120,795
1 Fiorino olandese	172,275
1 Franco belga	12,50
1 Franco francese	126,597
1 Lira sterlina	1741,625
1 Marco germanico	156,422
1 Scellino austriaco	24,177
1 Escudo Port.	21,721
1 Peseta Sp.	10,421

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Quattordicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per la riforma fondiaria - Redimibile 5 %

Si rende noto che il giorno 19 ottobre 1966, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, nella sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 3ª - 6ª - 8ª - 10ª - 11ª - 12ª - 13ª - 16ª - 18ª - 19ª - 20ª - 21ª - 22ª - 23ª - 24ª - 25ª - 26ª - 27ª - 28ª - 29ª - 30ª - 33ª - 34ª - 36ª - 38ª - 39ª - 40ª - 42ª - 43ª - 46ª - 48ª - 49ª - 50ª - 52ª - 53ª - 54ª - 55ª - Sila *B* - Sila *D* - Sila *E* - Sila *F* (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del Prestito per la riforma fondiaria - Redimibile 5 %.

Successivamente il giorno 20, nella medesima sala e alla stessa ora, sarà provveduto alla quattordicesima estrazione di due serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1967.

Le serie sorteggiate saranno pubblicate in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(7299)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare donazioni

Con decreto del prefetto di Bari n. 10662/S del 17 maggio 1966, l'Università di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 100.000, disposta in suo favore dal dott. Nicola Ruffo, per l'istituzione di un premio di laurea annuale intitolato « Dott. ing. Felice Ruffo ».

Con decreto del prefetto di Bari n. 9841/S del 2 maggio 1966, l'Università di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione di un cappella (costruzione ed arredamento) per il valore di circa di L. 2.000.000, disposta in suo favore dai coniugi Calogero Casuccio e Virginia Grandi.

(7037)

Vacanza della cattedra convenzionata di « Lingua e letteratura latina » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra convenzionata di « Lingua e letteratura latina », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7362)

Vacanza della seconda cattedra di « Diritto commerciale » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di « Diritto commerciale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7363)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili quattro posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in fisica, conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo, i vincitori del concorso;

E) età non superiore ad anni 32;

Il limite massimo di cui sopra è elevato;

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni;

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39;

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra.

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od Istituti di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni.

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 965, n. 1288.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, nonchè nei confronti del personale che presti la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 229, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime,

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendono sostenere l'esame orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco di duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che perverranno dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica ed una orale:

A) *Prove scritte*:

1) Svolgimento di un tema su un argomento di fisica generale;

2) Svolgimento di un tema su un argomento di struttura della materia;

3) Svolgimento di un tema su un argomento di fisica delle radiazioni.

B) *Prova pratica*:

Riconoscimento delle più comuni apparecchiature di laboratorio di fisica discussione delle loro caratteristiche e dimostrazione del loro impiego.

C) *Prova orale*:

Discussione dei compiti scritti e della prova pratica;

Colloquio mirante ad accertare la cultura generale del candidato in campo scientifico e tecnico;

Lettura e traduzione a vista in italiano di un brano di argomento scientifico da due lingue straniere, scelte dal candidato tra: francese, inglese, tedesco e russo;

Ordinamento e compiti, in linee generali, dell'Istituto superiore di sanità

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di 20 giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio lecreto-legge 2, giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei. fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi altoatesini fecenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dal-

la legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia rella relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

s) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1966
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 61

(6632)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a ottantaquattro posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla istituzione dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951 n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, numero 205;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile sono attualmente disponibili ottantaquattro posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di ottantaquattro posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Art. 2.

Degli ottantaquattro posti messi a concorso, quattro sono riservati a favore:

A) delle candidate che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9, e che risultino idonee nelle prove di cui all'art. 8;

B) delle candidate, cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano, nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8, e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati che venissero coperti dalle candidate di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti alle altre candidate risultate idonee.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 24 e non superiore agli anni 32. Non sono applicabili le deroghe al limite di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano impiegate civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, nonchè salariate di ruolo dello Stato;

C) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado. Non sono ammessi titoli di studio diversi da quello indicato;

D) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

E) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto. Non potranno essere, in ogni caso, giudicate idonee le aspiranti di statura inferiore a centimetri 149;

F) stato di nubile o vedova.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche le impiegate della carriera esecutiva delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *C*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatte nella debita carta bollata, secondo il modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età e che siano dipendenti di ruolo dello Stato, dovranno fare espressa menzione di tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso, al fine di avvalersi del beneficio di cui alla lettera *B*) del precedente articolo 3;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) di essere nubile o vedova;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegate presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegio di far conoscere le successive, eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritta ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposta a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi, altresì, espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco) scelta dalla candidata per la prova d'esame.

Le candidate che desiderino concorrere anche ai quattro posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadine italiane di lingue tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere in tedesco tutte le prove di esame.

Le candidate che desiderino essere sottoposte preventivamente alla visita medica di controllo prevista dal successivo art. 18, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso; e saranno, a tal fine, invitate a presentarsi, in Roma, per essere sottoposte alla visita stessa, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del-

l'aspirante. Per le dipendenti dello Stato, in luogo della autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

Gli esami constano di due prove scritte ed una orale, e vertono sulle seguenti materie:

1) cultura generale:

a) storia politica d'Italia dal 1815;

b) geografia politica;

2) nozioni di diritto penale;

3) nozioni di diritto pubblico;

4) nozioni di procedura penale (atti di polizia giudiziaria);

5) nozioni di diritto civile (delle persone e della famiglia);

6) legislazione speciale amministrativa, in materia di pubblica sicurezza e di protezione e assistenza alle donne e ai minori; legislazione sul funzionamento dei Tribunali per i minorenni e sulla organizzazione dei centri di rieducazione dei minorenni;

7) una lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco), a scelta della candidata.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2); la prova orale su tutto il programma.

Art. 9.

Le candidate che concorrono anche ai quattro posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, devono sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua. La prova scritta della lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Le candidate che, oltre a concorrere ai quattro posti riservati di cui al richiamato art. 2, hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca o di lingua italiana terranno luogo, per le concorrenti ai posti riservati di cui all'art. 2, della prova orale di lingua prescritta al n. 7) del precedente art. 8.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammesse le candidate che abbiano riportato la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Alle candidate che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se la candidata non ottenga la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione del voto da ciascuna di esse riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del Ministero,

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine, le candidate mutilate o invalide per fatto di guerra, ed assimilate, dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalida è provvista e la categoria e la voce d'invalidità da cui è colpita, oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalida ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate o invalide per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalida è provvista e la categoria e la voce d'invalidità da cui è colpita, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonché la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalida per servizio.

Le orfane dei caduti in guerra, ed assimilate, dovranno presentare un certificato nella debita carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità.

In questa categoria rientrano anche le orfane di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, nella debita carta bollata, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dalla Amministrazione di cui dipendeva il genitore.

Le figlie degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del rispettivo padre, oppure un certificato nella debita carta bollata, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; le figlie degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva.

Le vedove di guerra dovranno produrre il certificato mod. 331, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per servizio produrranno una dichiarazione dell'Amministrazione presso cui il caduto prestava servizio.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelle dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe dai territori esteri; e quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; le profughe dei territori ceduti allo Stato jugoslavo e dalla zona *B* del territorio di Trieste; nonchè le appartenenti ad ogni altra categoria di profughi alle predette assimilata, dovranno produrre le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni, a comprova del proprio titolo di precedenza.

Le mutilate ed invalide civili dovranno produrre l'attestazione di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 2 ottobre 1962, n. 1539, nella debita carta bollata.

Le aspiranti che intendano far valere, a qualsiasi fine, le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia, nella debita carta bollata.

Ogni altro titolo di preferenza, in quanto applicabile, previsto dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami di concorso, è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascuna candidata, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 15.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarate le vincitrici del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quelle delle idonee saranno pubblicate nel *Bollettino ufficiale* del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione, sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Documentazione e accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

Art. 17.

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita nella debita carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbia compiuto il 24° anno di età e non superato il 32°;

b) titolo originale di studio o copia autentica, rilasciata da notaio nella debita carta bollata, ovvero certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

L'autentica può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, la candidata deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana, nella debita carta bollata;

d) certificato, nella debita carta bollata, da cui risulti che la candidata gode dei diritti politici ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale nella debita carta bollata;

f) certificato, nella debita carta bollata, attestante lo stato di nubile o di vedova;

g) le candidate dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, nella debita carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare, inoltre, le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I documenti di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che le interessate godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 18.

L'Amministratore accerterà la sussistenza del requisito relativo alla idoneità psico-fisica al servizio d'istituto, previsto dall'art. 3, lettera *E*).

A tal fine, le candidate che avranno superato le prove orali del concorso, saranno sottoposte a visita medica di controllo, in Roma, da parte di una Commissione medica centrale, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

Le pronunce della Commissione costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica delle candidate al servizio di istituto.

Le candidate che lo desiderino, potranno ottenere di essere sottoposte preventivamente alla suddetta visita medica di controllo, richiedendolo espressamente a termini del precedente articolo 6.

Art. 19.

L'Amministrazione, inoltre, provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, l'appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 20.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 17, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 17.

Le candidate che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*) e *g*) del citato art. 17.

Soltanto le candidate iscritte nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del richiamato art. 17, purché nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la condizione di povertà.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 21.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 13, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente, saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 17, e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Nomina delle vincitrici ed assunzione in servizio

Art. 22.

L'Amministrazione accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvederà alla nomina delle vincitrici del concorso, con decreto ministeriale.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del *Ministero dell'interno*.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Art. 23.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Esse dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinate, entro il termine che sarà stabilito.

Alle assistenti di polizia di terza classe è corrisposta, ridotta di due terzi, la indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica corrispondente all'ex coefficiente di trattamento economico 229, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1966

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1966
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 301

ALLEGATO

Modello della domanda in bollo

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale. — ROMA

La sottoscritta . . . nata il . . a . . e residente in . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di ottantaquattro posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

A tale fine, dichiara:

1) di essere cittadina italiana;

2) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . ;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso l'Istituto di . . . . . in data . . ;

5) di essere nubile (o vedova);

6) di voler sostenere la prova di lingua . . . . ;

7) di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritta ad alcun partito politico.

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza.

. addì . . .

Firma

. . . .

Autentica della firma

. . .

Indirizzo

. . .

N. B.:

A) Le aspiranti che siano dipendenti da Amministrazioni statali, devono farne menzione nella domanda, al fine di avvalersi, eventualmente, dell'esenzione dal limite massimo di età previsto alla lettera *B)* dell'art. 3 del bando di concorso.

B) Le aspiranti che siano impiegate della carriera esecutiva delle Amministrazioni statali con qualifica di archivista o equiparata, devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere, inoltre, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

C) Le aspiranti che siano state o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Le aspiranti che intendano concorrere ai quattro posti riservati di cui all'art. 2 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

E) Le aspiranti, cittadine italiane di lingua tedesca che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando, e desiderino effettuare tutte le prove d'esame in tedesco, dovranno farne richiesta nella domanda, dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

F) Le aspiranti che desiderino essere sottoposte preventivamente alla visita medica di controllo prevista dall'art. 18 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda.

(6862)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione del presidente e di un componente la Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica nel Ministero.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 15 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1965, registro n. 70, foglio n. 54, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento degli strumenti ad arco nei Conservatori di musica;

Veduto il decreto ministeriale 4 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1966, registro n. 36, foglio n. 156, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Veduta l'unita lettera in data 30 giugno 1966, con la quale il prof. Luigi Ronga ha rassegnato le dimissioni da presidente della predetta Commissione;

Veduta l'acclusa lettera del 19 aprile 1966, con la quale il prof. Antonio Ianigro ha rinunciato all'incarico di componente della Commissione medesima;

Decreta:

A) In sostituzione del prof. Luigi Ronga, dimissionario, viene chiamato a fare parte della Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto, in qualità di presidente, il prof. Vecchi Giuseppe, ordinario di storia della letteratura latina medioevale nell'Università di Bologna, libero docente ed incaricato di storia della musica in detta Università e nell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

B) In sostituzione del maestro Antonio Ianigro, rinunciatario, è nominato membro della suddetta Commissione il maestro Massimo Amphiteatroff, violoncellista e concertista.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1966
Registro n. 72, foglio n. 136

(7095)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione del presidente e di due membri della Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e di diciotto allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1966-67.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, sullo ordinamento dell'Aeronautica, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1966, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1966-67 (registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1966, registro n. 2 Difesa-Aeronautica, foglio n. 118);

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1966, con il quale è modificato l'art. 8 del succitato decreto ministeriale 25 gennaio 1966;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1966, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che il generale di brigata aerea in s.p.e. Spadaccini Paolo e il professore Colucci Antonio non possono esplicare, il primo per motivi di servizio e il secondo per motivi di salute, l'incarico rispettivamente di presidente e di membro della predetta Commissione esaminatrice e pertanto si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il generale di brigata aerea in s.p.e. Spadaccini Paolo è sostituito nell'incarico di presidente della Commissione esaminatrice indicata nelle premesse dal generale di brigata aerea in s.p. « a disposizione » Marasco Massimo.

Art. 2.

Il generale di brigata aerea in s. p. « a disposizione » Marasco Massimo è sostituito nell'incarico di membro della Commissione esaminatrice indicata nelle premesse dal tenente colonnello Arma aeronautica ruolo servizi in s.p.e. Anzisi Pasquale.

Art. 3.

Il prof. Colucci Antonio è sostituito nell'incarico di membro della Commissione esaminatrice indicata nelle premesse dal prof. Paone Luigi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1966 Registro n. 18 Difesa-Aeronautica, foglio n. 77

(6977)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per la qualifica di mestiere di « sarto » di 2ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964.

Nel foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 63 del 6 agosto 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 29 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1966, registro n. 24 Difesa-Marina, foglio n. 245, dei candidati risultati idonei, per la qualifica di mestiere di « sarto » di 2ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(7092)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista elettrico » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964.

Nel foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 70 del 31 agosto 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 7 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1966, registro n. 35 Difesa-Marina, foglio n. 33, dei candidati risultati idonei, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista elettrico » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(7093)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 221 del 28 gennaio 1966, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1965;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del citato concorso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Firenze, dell'Ordine dei veterinari di Firenze e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è così costituita:

Presidente:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Finocchiaro dott. Angelo, direttore di sezione della prefettura di Firenze;

Balducci dott. Mario, veterinario provinciale capo titolare dell'Ufficio di Bergamo;

Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale e anatomia patologica presso la Facoltà veterinaria dell'Università di Pisa;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in patologia speciale e clinica medica-veterinaria presso la Facoltà veterinaria dell'Università di Pisa;

Panichi dott. Giovanni, veterinario condotto di Castelfiorentino.

Segretario:

Armonico dott. Armando, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio veterinario provinciale di Firenze.

La Commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Firenze presso l'Ufficio veterinario provinciale, inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Firenze e dei Comuni interessati.

Firenze, addì 13 settembre 1966

Il veterinario provinciale: GHINELLI

(7273)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.